



CITTÀ DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

AREA DEGLI STAFF

Decreto n. 58 del 16/10/2020

OGGETTO: MODALITA' DI ACCESSO DEL PUBBLICO AI SERVIZI ED AGLI UFFICI COMUNALI DURANTE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: PROROGA, CON MODIFICHE, DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 57/2020 FINO AL 31 OTTOBRE 2020.

IL SINDACO

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

Richiamati:

- Il Decreto-Legge 30/7/2020, n. 83, recante *Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*, nel testo convertito con modificazioni dalla legge 25/9/2020, n. 124, con il quale, all'approssimarsi della scadenza del termine semestrale dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione in data 31/1/2020, si era spostata al 15/10/2020 la scadenza del suddetto termine, prorogando a tale data anche le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ed all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza stesso.
- L'articolo 263 del D.L. del Decreto-Legge 19/5/2020, n. 34, recante *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*, così come modificato dalla legge di conversione 17/7/2020 n. 77, che fra l'altro così dispone:
 1. *Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020,*

l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto. (461)

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance.

4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

...omissis...

- La deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 7/10/2020 con la quale, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sotto stessa data, recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, il quale, fra l'altro, con decorrenza dall'8/10/2020:
 - ha prorogato dal 15/10/2020, rispettivamente, al 31/12/2020 e/o al 31/1/2021 diversi termini di cui ai precitati D.L. n. 19/2020, n. 33/2020 e n. 83/2020, di cui sopra;
 - con l'articolo 5 *Ultrattività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020* ha disposto che:
 - 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonché le ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera hh-bis), del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente decreto, dell'obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché dell'obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:*
 - a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;*
 - b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;*
 - c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.*
- Il proprio Decreto n. 55 in data 6/10/2020, con il quale, vista la comunicazione del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, che segnalava la necessità della chiusura all'accesso fisico del pubblico degli uffici del Comando di Polizia Municipale, ai fini di consentire un'approfondita sanificazione dei locali a seguito della rilevazione di alcune positività al Covid-19 di persone che vi hanno acceduto, si è disposta la chiusura all'accesso fisico del pubblico degli uffici del Comando di Polizia Municipale nelle giornate del 6, 7 e 8 ottobre c.a., salvo proroghe.
- Il proprio Decreto n. 57 in data 8/10/2020, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che:
 - *Dall'8 ottobre e fino al 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni relative alle modalità e tempi di accesso del pubblico ai servizi e uffici comunali, di cui ai Decreti sindacali n. 42/2020, n. 49/2020 e n. 51/2020, con le seguenti modifiche:*
 - *Uffici del Comando del Corpo di Polizia Municipale: prosecuzione chiusura dell'accesso fisico al pubblico, gli uffici proseguono con servizio al pubblico telefonico e telematico;*
 - *Biblioteca Civica: ripresa dell'apertura all'accesso fisico del pubblico, secondo le norme di cui al relativo protocollo aziendale, che qui si riportano:*

È previsto l'ingresso degli utenti all'interno dei locali della biblioteca, sia per il servizio di prestito libri, sia per la permanenza all'interno dei locali (consultazione libri o attività di studio).

Gli utenti in ingresso devono obbligatoriamente indossare la mascherina, sanificare le proprie mani tramite i distributori di gel igienizzante posti all'ingresso e registrarsi tramite gli appositi moduli da compilare.

Il servizio di prestito libri viene gestito preferibilmente tramite prenotazione, ma è consentito anche l'accesso ai locali senza prenotazione per la consultazione autonoma dei libri. In caso di prenotazione, i libri prenotati vengono preparati prima dell'arrivo dell'utente e consegnati al direttamente allo stesso dall'addetto incaricato. In caso di mancata prenotazione, l'utente sarà libero di

muoversi tra gli scaffali per la consultazione dei libri, con obbligo di indossare la mascherina e obbligo di sanificazione delle mani prima di procedere alla ricerca/consultazione dei libri. Gli utenti sono altresì tenuti a mantenere un distanziamento minimo di 1 m dalle altre persone presenti all'interno dei locali, aspettando il proprio turno a distanza nel caso in cui l'area che si voglia raggiungere sia occupata da un altro utente: si raccomanda pertanto agli utenti di non sostare per troppo tempo presso gli scaffali. In caso di presenza di un elevato numero di utenti, sarà facoltà del personale l'impostazione di un numero massimo di utenti aventi accesso in contemporanea alla consultazione dei libri.

È possibile la permanenza degli utenti presso i locali per le attività di studio o lettura. Gli utenti dovranno disporsi presso le postazioni fisse appositamente dedicate (tavoli e sedie), le quali sono posizionate ad una distanza minima di 1 m l'una dall'altra. Durante la permanenza alla postazione assegnata, l'utente potrà togliere la mascherina, la quale tuttavia dovrà essere indossata qualora l'utente lasci la postazione o venga a ritrovarsi ad una distanza inferiore a 1 m da altre persone. Non è possibile lo spostamento delle sedie e l'aggiunta di nuove postazioni oltre a quelle già presenti. Dato il numero limitato di postazioni, sarà facoltà del personale decidere di impostare eventualmente tempi limitati o prenotazioni per l'utilizzo delle postazioni.

Con modifica dell'ultimo alinea del protocollo come segue:

È prevista l'attività di lettura ai bambini in una sala dedicata. I bambini saranno disposti seduti per terra ad una distanza interpersonale minima di 1 m, con obbligo di mantenimento della mascherina durante l'attività, tranne che per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. n. 125/2020 (attività sportiva; bambini di età inferiore a sei anni; soggetti con patologie o disabilità incompatibili). L'insegnante che legge dovrà disporsi ad almeno 2 m dal bambino più vicino e in alternativa alla mascherina sempre indossata, durante l'attività potrà sostituirla con apposita visiera trasparente marchiata CE..

- Tutta l'utenza ed il personale devono adeguarsi alle nuove disposizioni di cui al precitato articolo 5 del D.L. n. 125/2020, ... omissis...
- Qualora i protocolli aziendali in vigore prevedano, a tal proposito, norme o disposizioni contrastanti, devono essere sottoposti a revisione e comunque nelle more di ciò devono intendersi modificati nel senso della superiore norma con forza di legge testé citata.

Visto ora il nuovo D.P.C.M. in data 13/10/2020 con il quale, considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, si sono aggiornate le misure urgenti di contenimento del contagio già vigenti alla data di emanazione del provvedimento stesso.

Rapportate le suddette disposizioni con la realtà del nostro Ente e dato atto che anche nel territorio del Comune di Bra si stanno registrando significative modificazioni alla situazione epidemiologica e operativa della città, nonché degli uffici e servizi comunali.

Richiamata la propria Ordinanza contingibile ed urgente n. 205 in data odierna, con la quale, a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale, in coerenza e ad integrazione delle disposizioni sopra citate nonché in stretta aderenza rispetto ai fini da queste perseguite si sono adottate, per il periodo dal 17 al 31 ottobre 2020 misure esplicative ed attuative della normativa richiamata, limitando l'orario delle attività private ove per le caratteristiche fisiche risulta più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea.

Visto l'articolo 50, 7° comma, del D. Lgs. 267/2000 e ritenuto di confermare solo fino al 31/10/2020 le disposizioni di cui ai precitati Decreti sindacali n. 55/2020 e n. 57/2020, con alcune ulteriori modifiche.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica circa il presente provvedimento, rilasciato, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Segretario Generale, che ne attesta la regolarità e la correttezza.

DISPONE

1. Che dal 16 ottobre e fino al 31 ottobre 2020 continuino ad applicarsi le disposizioni relative alle modalità e tempi di accesso del pubblico ai servizi e uffici comunali, di cui ai Decreti sindacali n. 55/2020 e n. 57/2020, citati in premessa, con le seguenti modifiche:
 - Uffici del Comando del Corpo di Polizia Municipale: prosecuzione chiusura dell'accesso fisico al pubblico, gli uffici proseguono con servizio al pubblico telefonico e telematico;
 - Biblioteca Civica: l'apertura all'accesso fisico del pubblico, secondo le norme di cui al relativo protocollo aziendale, è limitata come segue (**modifiche in carattere grassetto corsivo**):
 - È previsto l'ingresso degli utenti all'interno dei locali della biblioteca, sia per il servizio di prestito libri, sia per la permanenza all'interno dei locali (consultazione libri o attività di studio), **esclusivamente per la selezione dei libri da richiedere in prestito.**

- Gli utenti in ingresso devono obbligatoriamente indossare la mascherina, sanificare le proprie mani tramite i distributori di gel igienizzante posti all'ingresso e registrarsi tramite gli appositi moduli da compilare.
- Il servizio di prestito libri viene gestito preferibilmente tramite prenotazione, ma è consentito anche l'accesso ai locali senza prenotazione per la consultazione autonoma dei libri. In caso di prenotazione, i libri prenotati vengono preparati prima dell'arrivo dell'utente e consegnati al direttamente allo stesso dall'addetto incaricato. In caso di mancata prenotazione, l'utente sarà libero di muoversi tra gli scaffali per la consultazione dei libri, con obbligo di indossare la mascherina e obbligo di sanificazione delle mani prima di procedere alla ricerca/consultazione dei libri. Gli utenti sono altresì tenuti a mantenere un distanziamento minimo di 1 m dalle altre persone presenti all'interno dei locali, aspettando il proprio turno a distanza nel caso in cui l'area che si voglia raggiungere sia occupata da un altro utente: si raccomanda pertanto agli utenti di non sostare per troppo tempo presso gli scaffali. In caso di presenza di un elevato numero di utenti, sarà facoltà del personale l'impostazione di un numero massimo di utenti aventi accesso in contemporanea alla consultazione dei libri.
- ~~È possibile la permanenza degli utenti presso i locali per le attività di studio o lettura. Gli utenti dovranno disporsi presso le postazioni fisse appositamente dedicate (tavoli e sedie), le quali sono posizionate ad una distanza minima di 1 m l'una dall'altra. Durante la permanenza alla postazione assegnata, l'utente potrà togliere la mascherina, la quale tuttavia dovrà essere indossata qualora l'utente lasci la postazione o venga a ritrovarsi ad una distanza inferiore a 1 m da altre persone. Non è possibile lo spostamento delle sedie e l'aggiunta di nuove postazioni oltre a quelle già presenti. Dato il numero limitato di postazioni, sarà facoltà del personale decidere di impostare eventualmente tempi limitati o prenotazioni per l'utilizzo delle postazioni.~~

Con sospensione dell'ultimo alinea del protocollo, come già in precedenza modificato:

- ~~È prevista l'attività di lettura ai bambini in una sala dedicata. I bambini saranno disposti seduti per terra ad una distanza interpersonale minima di 1 m, con obbligo di mantenimento della mascherina durante l'attività, tranne che per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. n. 125/2020 (attività sportiva; bambini di età inferiore a sei anni; soggetti con patologie o disabilità incompatibili). L'insegnante che legge dovrà disporsi ad almeno 2 m dal bambino più vicino e in alternativa alla mascherina sempre indossata, durante l'attività potrà sostituirla con apposita visiera trasparente marchiata CE.~~
- Centro Incontro di via Monte Grappa: sospensione dell'accesso fisico al pubblico, rimane possibile l'utilizzo quale locale mensa per i dipendenti comunali.
- Tutta l'utenza ed il personale devono adeguarsi alle disposizioni di cui al precitato articolo 5 del D.L. n. 125/2020, ovvero obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché dell'obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:
 - a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
 - b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
 - c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Qualora i protocolli aziendali in vigore prevedano, a tal proposito, norme o disposizioni contrastanti, devono essere sottoposti a revisione e comunque nelle more di ciò devono intendersi modificati nel senso della superiore norma con forza di legge testé citata.

2. Di incaricare la Dirigenza comunale, sotto il coordinamento del Segretario Generale, di organizzare in tale senso l'attività lavorativa comunale e che gli Uffici interessati, anche di concerto con l'Ufficio Stampa e Relazioni con il Pubblico, continuino ad informare l'utenza, specie nelle opportune sezioni del sito web comunale, nonché nei cartelli esplicativi presso gli uffici stessi.
3. Di far pervenire altresì il presente Decreto, per opportuna conoscenza, a tutte le Amministrazioni o Enti ospitati nei palazzi civici.
4. Di dare atto che le disposizioni del presente Decreto potranno essere modificate dal sottoscritto od opportunamente integrate da altre disposizioni organizzative del Segretario Generale in caso di emanazione, nel corso della sua vigenza, di ulteriori disposizioni statali o regionali con le quali esse vengano ad essere in contrasto.

Bra, li 16/10/2020

Sindaco
FOGLIATO GIOVANNI / INFOCERT SPA

